

DELIBERA N. 97 /13/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ TELELUNA CASERTA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TV LUNA) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5 TER, COMMA 3 DELLA DELIBERA N.
538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i.;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

RILEVATO che il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione – Div. VI – Sicurezza delle Reti Comitato media e minori ha segnalato con nota prot. n. 0020040 del 16 aprile 2013 di questa Autorità la trasmissione, il giorno 28 marzo 2013, di "*servizi di cartomanzia*" da parte della società Teleluna Caserta S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TV Luna;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – Cont. 45/13/DISM/PROC. 2511/ZD - datato 19 aprile 2013 e notificato in data 30 aprile 2013 alla società Teleluna Caserta S.r.l.

che ha contestato la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul servizio di media audiovisivo in ambito locale TV Luna, il giorno 28 marzo 2013, dalle ore 11.57 circa alle ore 12.05 circa è stata trasmessa una televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia, nel corso della quale la conduttrice ha ricevuto una telefonata e ha rilasciato un consulto su una questione di lavoro prospettata dal telespettatore;

ESPERITO l'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in data 7 agosto 2013;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, le televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia "...di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00";

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Teleluna Caserta S.r.l., con sede in Caserta alla via Isonzo n. 9, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TV Luna in violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP in data 28 marzo 2013;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, in quanto, costituendo oggetto di rilevazione un unico episodio violativo della suddetta disposizione normativa regolamentare, l'illecito in esame ha provocato limitati effetti pregiudizievoli;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la predetta società non ha cooperato in modo efficace allo svolgimento della relativa attività istruttoria, in quanto non ha presentato scritti difensivi né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società Teleluna Caserta S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 689.059,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 5 ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro , relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Teleluna Caserta S.r.l., con sede in Caserta alla via Isonzo n. 9, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TV Luna di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 97/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 97/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani